



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Circolare n. 303 - "Segnalazione delle disponibilità in titoli dei gruppi bancari"

1. Premessa

Con la Circolare in oggetto vengono fornite le disposizioni attuative per i nuovi obblighi segnaletici derivanti dal Regolamento BCE/2016/22¹ che ha innovato il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli dei gruppi bancari (cd. "SHS Group module"), ampliando notevolmente le informazioni richieste.

La BCE ha inoltre fornito informazioni di dettaglio sulla materia nelle *Guidance notes to reporting agents on SHS regulation for statistics on holdings of securities by reporting banking groups*².

2. Descrizione degli obblighi segnaletici

La segnalazione è dovuta dai soli gruppi bancari individuati attraverso Decisioni del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea. A tali gruppi sono stati (o saranno) notificati i relativi obblighi con lettera della Banca d'Italia.

Le segnalazioni verranno trasmesse dalla capogruppo per conto di tutte le sue componenti. Sono oggetto di segnalazione le detenzioni in titoli di ciascuna componente del gruppo compresa nel perimetro di tipo 'prudenziale' così come indicato dall'art. 1 punto 4 del Regolamento.

Rientrano nel perimetro segnaletico le azioni quotate, le azioni/quote di OICR di ogni tipo, i titoli di debito di ogni tipo. Le segnalazioni riguardano sia i titoli provvisti di codice ISIN sia quelli che ne sono privi. Con riferimento a questi ultimi i segnalanti possono richiedere di avvalersi di una deroga ai sensi dell'art.4 bis del citato Regolamento BCE.

Per la segnalazione viene creata la nuova *survey* "SHSG" e, contestualmente alla sua entrata in vigore, viene abolita la

¹Regolamento (UE) n. 1384/2016 della BCE del 2 agosto 2016, GU L 222 17.8.2016, pag. 24.

²http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/guidance_notes_to_reporting_agents_on_shs_regulation201705.en.pdf

survey "SH" con la quale sono state sinora raccolte alcune informazioni necessarie ai sensi del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).

3. Decorrenza delle segnalazioni

I nuovi obblighi segnaletici decorrono dalla data contabile del 30.09.2018.

La frequenza della rilevazione è trimestrale, con termine di trasmissione dopo 45 giorni di calendario dalla data contabile di riferimento. Pertanto la prima scadenza segnaletica, relativa al 30 settembre 2018, sarà il 14 novembre 2018.

La circolare è pubblicata sul sito internet della Banca d'Italia ³.

³ Il testo è disponibile all'indirizzo:

<https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccoltadati/segnalazioni/Rilevazione-titoli-campione-gruppi-bancari>